



OMCeO Campobasso
Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri



Intesa, sulle certificazioni Mediche in ambito scolastico, tra Ufficio Scolastico Regionale per il Molise e l'Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri delle Province di Campobasso e Isernia.

In considerazione delle frequenti richieste di chiarimenti in materia di certificazioni mediche che giungono all'Ordine dei medici, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise e l'Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri delle Province di Campobasso e Isernia hanno ritenuto opportuno di concordare una linea condivisa in materia di certificazioni mediche che possono essere richieste dagli Organi Scolastici.

Al fine di evitare spiacevoli contenziosi sulla necessità e congruità delle richieste di certificazione si stabilisce di definire l'elenco delle certificazioni che non hanno necessità di essere richieste, in quanto in tali situazioni è sufficiente la giustificazione o richiesta del genitore.

Non è necessaria alcuna giustificazione medica per:

1. frequenza a lezioni di Scienze Motorie, in quanto da considerare materia curriculare;
2. entrata/uscita da scuola anticipata o posticipata sia per motivi familiari che per essere sottoposti a visite mediche o indagini clinico/strumentali;
3. fruizione di diete particolari per motivi religiosi;
4. riammissione dopo assenze non dovute a malattia, indipendentemente dalla loro durata.

Necessita una certificazione medica, in caso di:

1. riammissione dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni (DPR n° 1518 del 22.12.1967, art. 42);
2. per lo svolgimento di attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
3. per la partecipazione ai "Giochi Sportivi Studenteschi" nelle fasi precedenti a quella nazionale.

In tali occasioni deve essere richiesto un certificato di idoneità alla attività sportiva di tipo **non agonistico**.

Per la partecipazione alle fasi nazionali dei "Giochi Sportivi Studenteschi" necessita un certificato di idoneità alla attività sportiva di tipo **agonistico**.

Riammissione dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni

Tale certificazione è regolata dall'art.42 del DPR 1518/67, che cita: «L'alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può essere riammesso soltanto dal Medico Scolastico ovvero in assenza di questi, dietro presentazione alla Direzione della Scuola o dell'Istituto di una dichiarazione del Medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza».

Si vuole pertanto precisare i seguenti punti:

- Per "assenza per malattia per più di cinque giorni" si intende che se l'alunno rientra al 6° giorno non è necessario il certificato medico, mentre occorre il certificato medico al 7° giorno dall'inizio della malattia, che attesti la guarigione.
- Nel conteggio dei giorni vanno compresi anche i giorni festivi e prefestivi.
- Per le assenze "programmate" dalla scuola (es. vacanze pasquali) o dal genitore (es. settimana bianca, vacanza, gita, motivi familiari) e comunicate preventivamente alla scuola, non occorre al rientro alcun certificato medico.
- Per le assenze "non programmate" e per più di cinque giorni, occorre al rientro certificato medico che attesti la non presenza di malattie in atto.

Tutte le certificazioni per assenze dovute a malattia devono essere esibite e protocollate dalla segreteria della scuola di appartenenza al momento del rientro dell'alunno. Non possono essere accettate certificazioni retroattive.

Riammissione in caso di trattamento con suture/medicazioni/apparecchi gessati

La presenza di suture/medicazioni/apparecchi gessati di norma non controindica, da un punto di vista medico, la frequenza in una comunità scolastica e pertanto non richiede specifica certificazione; può tuttavia essere prevista una "Dichiarazione di Responsabilità" dei genitori, per quanto attiene ad aspetti di natura non medica.

Nel caso in cui la scuola sia in possesso di un referto medico con indicazione di una prognosi, in seguito ad eventi esterni o interni alla scuola come ad esempio un infortunio, per la riammissione anticipata rispetto al periodo di prognosi di guarigione indicata è necessario un certificato dove sia specificato che da un punto di vista medico non ci sono ostacoli a che l'alunno possa frequentare le lezioni; il certificato non è richiesto se tale indicazione è contenuta nel referto medico relativo all'incidente.

La suddetta certificazione è necessaria per superare le norme antinfortunistiche che, in presenza di una speciale prognosi, di fatto impedirebbe la frequenza scolastica per lunghi periodi; il Dirigente Scolastico adotterà poi le eventuali misure organizzative ritenute opportune per la permanenza negli ambienti scolastici dell'allievo con suture o apparecchi gessati.

Se la scuola non è in possesso di un referto medico con indicazione di una prognosi, il certificato medico per il rientro non è necessario.

Richiesta di Certificati di Idoneità alla pratica sportiva di tipo non agonistico

La certificazione di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo **non agonistico**, come previsto dalla L. 98/2013, dalla L. 125/2013, dalle linee guida del Ministero della Salute dell'8.08.2014 (approvate con D.M. 8 agosto 2014, pubblicato in G.U. – Serie Generale n. 243 del 18.10.2014) e dalla nota Prot. N° 4165 del 16.06.2015 del Ministero della Salute, è richiesta nei seguenti casi di interesse scolastico:

- 1) per lo svolgimento di attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche (sono definite attività parascolastiche tutte quelle attività organizzate dalla Scuola al di fuori dei curricoli obbligatori – es. corsa campestre o attività sportive organizzate al di fuori dell'orario scolastico – Non rientrano tra le attività parascolastiche le attività curriculari svolte all'interno dell'orario di Scienze Motorie, anche se svolte al di fuori dei locali della Scuola);
- 2) per la partecipazione ai Campionati Studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

Poiché gli accertamenti previsti per il rilascio della certificazione sportiva scolastica rientrano nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) e quindi sono gratuiti, è necessaria una corretta richiesta da parte degli Organi Scolastici, che di fatto autorizzano il Pediatra di famiglia o il medico di Medicina Generale a richiedere l'ECG in regime di esenzione.

La richiesta di certificazione deve essere effettuata su apposito modulo (già in possesso degli Istituti Scolastici) **firmato in originale dal Dirigente Scolastico o da suo delegato**, con congruo anticipo per consentire al medico che deve compilarla, l'eventuale acquisizione degli esami necessari al rilascio della certificazione stessa.

I certificati per la pratica di attività sportiva di tipo **non agonistico** sono rilasciati dal Pediatra di famiglia e dal Medico di Medicina Generale, che compileranno il modulo inviato dalla scuola o alleggeranno un certificato conforme ai contenuti, o dal Medico Specialista in Medicina dello Sport ovvero dai Medici della Federazione Medico-Sportiva Italiana del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

La certificazione per la pratica di attività sportiva di tipo **agonistico**, prevista per la partecipazione alle fasi nazionali dei Campionati Studenteschi è rilasciata dalle Aziende Sanitarie Regionali (art.5, L.R. n° 5 del 03.03.1988).

Si ribadisce che:

- la certificazione non deve essere richiesta all'atto dell'iscrizione scolastica, ma prima della partecipazione alle attività sportive nel rispetto della tempistica precedentemente indicata;
- il certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo **non agonistico** ha validità di 1 anno e pertanto se l'alunno è già in possesso di tale certificazione precedentemente rilasciata, questa deve ritenersi valida a tutte le attività che prevedono una certificazione di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo **non agonistico**, se rientra nel periodo di validità;
- se l'alunno è in possesso di un certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica, è ritenuto valido per tutte le attività che prevedono una certificazione di idoneità non agonistica;

Somministrazione di Farmaci a Scuola

La somministrazione di farmaci a scuola deve essere resa possibile in presenza di un alunno affetto da una patologia certificata, che ne prescriva l'assoluta necessità di erogazione in orario scolastico, come indicato nell'Atto di Raccomandazioni del 25 novembre 2005 a firma del Ministro dell'Istruzione e del Ministro della Salute.


La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio dell'Azienda Sanitaria Regionale; tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto (art. 2 Raccomandazioni del 25.11.2005 MIUR).

La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze:

- le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale;
- la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA;
- i servizi sanitari: i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di famiglia e l' Azienda Sanitaria Regionale (art. 3 Raccomandazioni del 25.11.2005 MIUR);

La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

I Dirigenti Scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione dei farmaci:




- effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l'individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione dei farmaci;
- concedono, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
- verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbiano seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi della L. 81/08 (art. 4 Raccomandazioni del 25.11.2005 MIUR).

Ai fini della tutela della privacy non è necessaria l'esplicitazione delle diagnosi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Campobasso, 14/06/2017

Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Campobasso
Il Presidente



Ufficio Scolastico Regionale
per il Molise
Il Direttore Regionale o suo Delegato



Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Isernia
Il Presidente

